

emanata dal Governo il 22 agosto 1995

*in base all'art. 27 della legge sulla promozione della cura degli ammalati*¹

Art. 1 Costituzione

Negli ospedali cantonali pubblici possono essere costituiti per determinati scopi pool ospedalieri e pool di clinica/istituto (pool di onorari in senso ampio).

Art. 2 Approvazione

Per ogni pool va emanato un regolamento proprio. I regolamenti sui pool devono essere approvati dalla commissione ospedaliera (commissione d'esercizio) e dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità.

Art. 3 Scopo

Il pool serve alla compensazione facoltativa del reddito tra i medici e al finanziamento di compiti speciali, che non possono essere posti a carico del conto dell'ospedale.

Art. 4²

Art. 5 Utilizzazione

¹ I fondi del pool possono essere impiegati:

- a) per compensare il reddito tra i medici,
- b) per compensare le prestazioni di capi-clinica e medici-assistenti a pazienti privati e semiprivati,
- c) per l'attività scientifica come lavori di ricerca, pubblicazioni e acquisto di letteratura specifica,
- d) per frequentare ed organizzare corsi d'aggiornamento e congressi,
- e) per contributi ai membri di società specializzate nel campo della medicina,
- f) per l'indennità di oratori,
- g) per le infrastrutture d'ufficio,
- h) per l'organizzazione di manifestazioni aziendali,
- i) per regali a collaboratrici e collaboratori in caso di eventi speciali,
- k) per l'acquisto di apparecchiature e strumenti fino a un massimo di 20 000 franchi per unità, nella misura in cui questo non comporti costi per l'ospedale.

² L'acquisto di apparecchiature e strumenti deve essere notificato per tempo alla direzione dell'ospedale. L'acquisto non è ammesso se è in contraddizione con le finalità di politica sanitaria o di gestione oppure con gli incarichi.

Art. 6³ **Tasse e prestazioni sociali**

¹ ...⁴

² ⁵Le indennità provenienti dal pool a titolo di retribuzione vengono considerate dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali come reddito da attività lucrativa dipendente.

³ L'indennità deve essere rimessa unitamente alla tassa ospedaliera all'ospedale per il pagamento.

Art. 7 Facoltà di disporre

¹ I primari e i direttori medici dell'ospedale, della clinica o dell'istituto decidono congiuntamente sull'impiego dei fondi del pool e sull'ammontare del versamento dello stipendio nel singolo caso. Nel caso di parità di voti decide definitivamente il primario responsabile. Istruzioni interne possono definire i dettagli.

² Gli ordini di rimborso a debito del pool devono essere sottoscritti da due membri del pool (primario, coprimario, viceprimario o direttore medico).

Se tra i membri del pool vi è soltanto un primario o un direttore medico, questi ha la facoltà di disporre singolarmente.

Art. 8 Pretese nei confronti del pool

Nel caso di dimissioni dal servizio ospedaliero, il medico non ha alcun diritto nei confronti del patrimonio del pool. Rimane riservata la compensazione del reddito giusta l'articolo 5 lettera a) non ancora eseguita fino al momento dell'abbandono dell'attività.

Art. 9 Amministrazione del pool

L'amministrazione del pool viene affidata a una ditta fiduciaria privata o all'amministrazione dell'ospedale.

Art. 10 Diritto di visione

Tutti i primari e i direttori medici hanno diritto di visionare il conteggio annuale del loro pool.

Art. 11 Controllo

¹ La direzione dell'ospedale controlla ogni anno se i fondi del pool sono impiegati in modo equo e opportuno e se i finanziamenti giusta l'articolo 4 sono avvenuti in modo corretto. Essa ha diritto di consultare in ogni momento la contabilità.

² Il controllo del pool deve essere approvato dalla commissione ospedaliera (commissione d'esercizio).

³ Il Controllo cantonale delle finanze o il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità possono controllare periodicamente il conto del pool.

Art. 12 Scioglimento

Un pool può essere sciolto, se almeno due terzi dei suoi membri e la commissione ospedaliera (commissione d'esercizio) sono favorevoli.

Art. 13 ⁶ Pool di onorari

¹ Per la compensazione del reddito tra primari, coprimari, viceprimari e direttori medici può essere gestito un pool di onorari in senso più ristretto in sostituzione o a titolo complementare al pool d'ospedale/clinica. L'unico scopo di tale pool è la ripartizione degli onorari tra i medici aderenti.

² Al pool di onorari in senso stretto possono essere fatti affluire soltanto gli onorari lordi per il trattamento di pazienti stazionari e/o ambulatoriali.

³ Le entrate e le uscite del pool di onorari devono essere compensate di volta in volta per fine anno.

⁴ L'articolo 2 e gli articoli da 6 a 11 fanno stato per analogia.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995.

² ⁷Essa vale fino al 31 dicembre 2006.

Note finali

- 1 CSC 506.000
- 2 Abrogazione giusta DG del 17 giu. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 3 Testo giusta DG del 29 mag. 2000
- 4 Abrogazione giusta DG del 17 giu. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 5 Testo giusta DG del 17 giu. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004
- 6 Testo giusta DG del 29 mag. 2000
- 7 Introduzione giusta DG del 17 giu. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004